



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 57/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIA 8 SRL
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “ITALIA 8”) PER LA VIOLAZIONE
DEGLI ARTICOLI 36 BIS, COMMA 1, LETT. A) E 37 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN
COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 3, COMMI 1, 2 e 4
DELLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 2/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Piemonte del 27 gennaio 2001, n. 1 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, del 3 maggio 2012, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte*”, che delega al Corecom Piemonte la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO il decreto legislativo 177/05 all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) “Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le

comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”; il medesimo decreto all’articolo 37, comma 1 “La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”; il Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP all’articolo 3, comma 1 “La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...”; il medesimo Regolamento all’art. 3, comma 2 inoltre “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”; e infine la stessa delibera all’art. 3, comma 4 “I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 17 febbraio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha accertato che la società Italia 8 Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia 8, nel corso dei programmi irradiati nell’arco temporale dalle ore 00.00.01 del 23 settembre 2013 alle ore 24.00 del 29 settembre 2013, avrebbe posto in essere rispettivamente la violazione degli articoli 36 bis comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l’art. 3 commi 1 e 2, della delibera Agcom n. 538/01/CSP in data 23, 25 e 29 settembre 2013, e dell’articolo 3, comma 4 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP in data 23, 24, 26, 27, 28 e 29 settembre 2013.

Con atto Cont/2/2014 datato 19 febbraio 2014 e notificato nella medesima data, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha contestato alla menzionata società di aver trasmesso in data 23 settembre 2013, dalle ore 5:52:00 alle ore 5:53:21, in data 25 settembre 2013 dalle ore 5:50:25 alle ore 5:51:47, in data 29 settembre 2013 dalle ore 5:50:18 alle ore 5:51:39, la telepromozione dei Salumi Meroni all’interno del programma “Musica Insieme” non segnalata da alcun dispositivo ottico o acustico. E’ stato inoltre contestato che in data 23 settembre 2013, dalle ore 5:53:40 alle ore 5:54:23, in data 24 settembre 2013, dalle ore 6:03:09 alle

ore 6:04:15, in data 26 settembre 2013, dalle ore 5:50:12 alle ore 5:51:28, in data 27 settembre 2013, dalle ore 6:04:45 alle ore 6:06:39, in data 28 settembre 2013, dalle ore 8:49:41 alle ore 8:50:50, in data 29 settembre 2013, dalle ore 8:42:46 alle ore 8:43:48, alla ripresa del programma, successivamente alla messa in onda dello spot Salumi Meroni, i conduttori continuano a promuovere il prodotto con gli ospiti, mentre la grafica “Meroni” di grandi dimensioni resta fissa sullo schermo alle loro spalle, senza che il messaggio pubblicitario sia distinto dal resto del programma televisivo, rimanendo privo degli accorgimenti tecnici richiesti, quali il cambio di contesto scenico; riguardo a quest’ultimo addebito non è stata riscontrata, infatti, un’adeguata discontinuità fra il messaggio pubblicitario e il messaggio televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

2. Deduzioni della società

La parte, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 19 marzo 2014 ha eccepito l’incompetenza territoriale del Corecom Piemonte, avendo la società deliberato, con assemblea straordinaria del 27 febbraio 2013, il trasferimento della sede legale e operativa in Genova, via di Francia, n. 76. Pertanto poiché il monitoraggio delle trasmissioni si è svolto nel periodo temporale dal 23 al 29 settembre 2013, e pertanto successivamente al trasferimento della sede legale in Liguria, lo stesso sarebbe stato effettuato da un organo privo di competenza territoriale. La società ha eccepito inoltre la nullità del procedimento in quanto la contestazione sarebbe tardiva con riferimento all’art. 14 della L. 689/91. Secondo la difesa infatti il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta normativa non sarebbe stato rispettato in quanto i monitoraggi sono relativi a trasmissioni programmate e andate in onda nel settembre 2013, mentre la contestazione è stata notificata in data 19 febbraio 2014, oltre i predetti 90 giorni che sarebbero contemplati dalla legge. Nel merito la società evidenzia altresì lo stato di grave crisi economica dell’emittenza locale che ha determinato una diminuzione del personale, parte del quale ha aderito a contratti di solidarietà, oltre che una riduzione del volume d’affari. Tale situazione ha purtroppo inciso sull’attività di controllo, anche se i rappresentanti della società hanno sottolineato che la fattispecie contestata non ha procurato una remunerazione, e pertanto non vi è stato un utile da un punto di vista economico. Tra l’altro la società ha evidenziato che le violazioni si sarebbero verificate durante la programmazione nella fascia oraria fra le cinque e le otto del mattino, durante la quale si presume scarsa presenza di pubblico televisivo. I rappresentanti della società hanno infine dichiarato in sede di audizione di aver immediatamente provveduto a verificare i contenuti dell’emesso e ad eliminare le cause della violazione delle norme contestate e hanno chiesto che tali circostanze venissero tenute in considerazione ai fini di un’eventuale attenuazione della sanzione. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte, su istanza della società Italia 8 Srl, ha audito la stessa in data 31 marzo 2014.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine alle argomentazioni addotte dall'emittente nella memoria difensiva sopra citata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha ritenuto di non accogliere le eccezioni sollevate dalla società, in quanto l'obiezione di Italia 8 Srl sull'incompetenza territoriale del Corecom risulta priva di ogni fondamento, avendo il Comitato osservato con Delibera n. 8 – 2013 del 10 giugno 2013 (*Individuazione e approvazione criteri di selezione campione e modalità operative per il monitoraggio*) che si è considerata operante nella Regione Piemonte l'emittente televisiva con sede legale e/o operativa principale di messa in onda del segnale televisivo ubicata nel territorio regionale. Su tale base, è stato pertanto considerato che posseggono tali requisiti le 22 televisioni piemontesi che hanno presentato domanda per ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso ex DM 17 giugno 2011, in esito al quale l'emittente Italia 8 è risultata collocata nella relativa graduatoria c.d. "non utile", risultando beneficiaria di contributi. In tale ambito va rilevato che dalla Visura ordinaria di Società di capitale del 2 aprile 2014, relativo alla società Italia 8 Srl emerge che la stessa pur avendo sede legale in Genova, è dotata di sede amministrativa e operativa in Castelletto d'Orba (AL) Via Lavagello 33, conformemente pertanto ai criteri di selezione del campione di monitoraggio di cui alla citata delibera.

Con riferimento all'eccezione secondo la quale la contestazione sarebbe tardiva il Comitato ha precisato che il legislatore ha inteso indicare il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione a partire dal giorno dell'accertamento della fattispecie contestata e non dal giorno dell'evento, confermato anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, Sez. III, 5.12.2007 n. 12490) secondo il quale: "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione*". Concludendo, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento n. 2/2014 del 17 febbraio 2014, in quanto la ricezione per notifica, tramite posta elettronica certificata, dell'atto di contestazione in oggetto è avvenuta in data 19 febbraio 2014, nel pieno rispetto dei termini di legge. Con riferimento alle osservazioni nel merito da parte della società, lo stato di grave crisi economica dell'emittenza locale che ha determinato una drastica riduzione del personale oltre che una diminuzione del volume d'affari, incidendo sull'attività di controllo, non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombeno, comunque, sull' esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente. Peraltro l'assenza di un significativo indebito vantaggio per l'emittente, la buona fede della stessa, che ha provveduto immediatamente a porre

rimedio a quanto occorso, e la fascia oraria di messa in onda del programma oggetto di violazione, durante la quale si presume scarsa presenza di pubblico televisivo, è stata presa in considerazione dal Comitato per la determinazione della sanzione nel minimo edittale. Pertanto ad esito dell'istruttoria, il suddetto Comitato, ritenendo di non potere accogliere le controdeduzioni della società, ha confermato la sussistenza della violazione per i fatti contestati e ha proposto a questa Autorità, in data 7 aprile 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari all'importo complessivo di euro 1.033,00, per i 7 giorni oggetto di violazione.

Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e in particolare dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Piemonte su delega dell'Autorità si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO diversamente di quanto proposto dal Co.re.com. di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato da un lato l'ambito locale di diffusione delle comunicazioni commerciali non conformi alle vigenti disposizioni, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente e dall'altro il mancato inserimento della segnalazione ottica o acustica durante la trasmissione di messaggi pubblicitari all'interno della programmazione pubblicitaria peraltro priva del cambio di contesto scenico il che produce effetti pregiudizievoli per i telespettatori potendo indurre l'erroneo convincimento che non si tratti di comunicazioni commerciali.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, sottolineando la propria buona fede, ha provveduto conseguentemente a porre rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 982.183,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.836,00 (euro diecimilaottocentotrentasei/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Italia 8 Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia 8 con sede a Genova, Via di Francia 76 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.836,00 (euro diecimilaottocentotrentasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui agli articoli 36 bis comma 1, lett. a) e 37, comma 1 del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con gli articoli 3, commi 1, 2 e 4 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.836,00 (euro diecimilaottocentotrentasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi degli articoli 36 bis, comma 1, lett. a) e 37, comma 1 del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con gli articoli 3, commi*

1, 2 e 4 del. n. 538/01/CSP con delibera n. 57/14/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 57/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani